

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
ordinanza n.7612 del 30 marzo 2010

Fatto - che la D. s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso il rigetto, da parte di Equitalia Esatri S.p.A., di un'istanza di rateazione del debito tributario; che Equitalia Esatri S.p.A. propone due identici ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, invocando la giurisdizione del giudice amministrativo; che la società contribuente non si è costituita.

Diritto - che i due ricorsi identici vanno riuniti; ere il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, attribuisce alla giurisdizione tributaria "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e speciecomunque denominati";

che, pertanto, la controversia attinente alla rateizzazione del debito tributario spetta a detta giurisdizione, avendo ad oggetto per l'appunto un debito tributario, a nulla rilevando che la decisione spettante all'Agenzia delle Entrate debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell'oggetto della controversia;

che, del pari, è priva di rilievo la circostanza - pure valorizzata dalla ricorrente - che, potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, il debitore debba adire giudice diversi in relazione alla diversa natura dei debiti stessi, essendo, questo, un inconveniente di fatto comune all'intera materia della riscossione mediante ruoli;

che, conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudicetributario;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte della società resistente.

P.Q.M. - La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.